

L'iscrizione presso il registro delle imprese dell'indirizzo delle società

(CIRCOLARE n. 3578/C del 28 maggio 2004 - Ministero delle Attività Produttive)

Come noto l'art. 111-ter delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, prescrive che "Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese".

La norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 2328 del codice civile, per le società per azioni, con l'art. 2463 del codice civile, per le società a responsabilità limitata, e con l'art. 2521 del codice civile per le società cooperative.

Le sopra richiamate norme, con affinità di linguaggio, precisano che l'atto costitutivo deve tra l'altro indicare "il comune ove è posta la sede".

Si è osservata un'ampia difformità sul territorio in via ermeneutica da parte di codeste camere, nella interpretazione della norma, con riferimento ad un ampliamento del suo contenuto anche alle società di persone.

Genesi della norma

Il citato D.Lgs. n. 6 del 2003, è decreto attuativo della legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, ove all'art. 2, in tema di principi generali applicabili alle società di capitali, ed ai successivi artt. 3 e 4, in materia di S.r.l. e S.p.a. si persegue l'obiettivo di semplificare la disciplina delle società, specialmente in sede di costituzione. Anche per le società cooperative l'art. 5, comma 1, rinvia ai principi generali dettati all'art. 2, per le società di capitali.

Appare evidente che la logica perseguita, *in subjecta materia*, dal legislatore è ispirata alla semplificazione del procedimento di costituzione (e modifica) di alcuni elementi strutturali ed essenziali dell'atto costitutivo, di cui anche la nuova disciplina della sede sociale, e delle modalità procedurali relative alla iscrizione e modificazione dell'indirizzo sono un esempio.

Quadro normativo pregresso

Le originali disposizioni normative disciplinanti il regime della sede sociale nelle società capitalistiche e mutualistiche prescrivevano l'indicazione nell'atto costitutivo della "sede sociale".

In virtù di tale disposto normativo la giurisprudenza, nel soppresso regime omologato, era giunta alla conclusione quasi unanime, che la disposizione dovesse essere intesa nel senso che con l'espressione sede sociale si intendesse non solo il comune (*Incus*), ma anche l'indirizzo, in ambito comunale, ove è posta la sede (*focus loci*). E ciò non solo in sede di costituzione dell'ente societario, ma anche in sede di modifica dell'atto costitutivo-statuto. Tale posizione è stata autorevolmente sostenuta anche in tempi recenti dalla giurisprudenza di merito (per tutte si cita Tribunale di Torino 11 settembre 1990, Tribunale di Roma 19 novembre 1990).

Su posizioni più liberali invece parte della dottrina, e parte minoritaria della giurisprudenza, aveva osservato come tale lettura ponesse un appesantimento della fattispecie, rilevandosi tuttavia d'altra parte come detta interpretazione, sola garantisse la certezza dei terzi di un'adeguata pubblicità del cambiamento di indirizzo sociale.

La sede delle società di persone

L'art. 2295 per le società in nome collettivo, pone tra l'altro l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo la "sede della società", utilizzando la medesima terminologia usata nell'originario art. 2328.

A tal uopo non possono che riproporsi tutte le considerazioni sopra svolte in tema di indirizzo e sede di società di capitali.

Quadro normativo attuale

Il legislatore delegato novellando gli artt. 2328, 2463 e 2521 del codice civile, e, abbandonando la definizione originaria di “sede sociale”, in luogo dell’attuale “comune ove è posta la sede”, ha superato l’orientamento più rigido espresso dai tribunali e da parte della dottrina, già incentrato sulla esigenza di pubblicità dei cambiamenti di indirizzo nell’ambito del medesimo comune, in virtù di una sempre più ridotta necessità di ricorso all’assemblea straordinaria ed alla relativa verbalizzazione, per fattispecie ritenute meno rilevanti.

In tale ambito, l’art. 111-*ter* delle disposizioni attuative del codice civile, pone dei principi relativi al procedimento pubblicitario, che garantiscono la conoscibilità dell’indirizzo da parte dei terzi per ogni effetto di legge, imponendo comunque la comunicazione del mutamento al registro delle imprese, ancorché senza indicare un termine perentorio d’adempimento.

La stessa relazione al codice civile al paragrafo 16 precisa che la previsione normativa in parola garantisce la completa identificabilità della società che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese ed il costante aggiornamento dei relativi dati.

Le modalità di esercizio dell’adempimento previsto *ex art.* 111-*ter* sono state illustrate nella precedente circolare di questo Ministero n. 3572/C.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dalla novella al codice civile non hanno riguardato le società diverse da quelle contemplate dal ridetto D.Lgs. n. 6 del 2003. Lo stesso art. 111-*ter*, che si pone in posizione strumentale, in quanto norma procedimentale, rispetto alle norme sostanziali sopra ricordate (artt. 2328, 2463 e 2521 del codice civile), ancorché norma di attuazione dell’intero Libro V del codice civile, è stato introdotto dall’art. 9 del summenzionato D.Lgs. n. 6, e pertanto nell’ambito della riforma del diritto delle società di capitali e cooperative cui esclusivamente si riferisce.

Da tutto quanto precede, consegue che, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici, l’opera semplificatrice svolta dal legislatore delegato con il combinato disposto degli artt. 2328, 2463 e 2521 dell’art. 111-*ter* delle disposizioni attuative del codice civile, non può essere immediatamente estesa anche alle società di persone, estrane all’intervento legislativo sopra richiamato.